

Sent. n. 140/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79144 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 24.09.2021 da:

1) XX ed altri 161

tutti elettivamente domiciliati in Roma al Viale dei Primati Sportivi n.

19 presso lo studio dell'Avv. presso Michela SCAFETTA che li

rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo pec: scafetta@pec.it.

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

– in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via

Ciro il Grande n. 21.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di riassegnazione del giudizio dell'11.11.2022;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 17.10.2023, celebrata con l'assistenza del

Segretario, Federica Sperapani, nessuno è presente per le parti.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, assumendo di essere tutti associati A.P.I.C.E. ed ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, hanno invocato l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico nella loro titolarità con attribuzione dell'importo nella misura intera, al lordo delle trattenute fiscali, con conseguenziale corresponsione dei relativi arretrati (per i ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo. Per l'effetto, chiedono la condanna della resistente alla corresponsione immediata della suindicata pensione al lordo delle trattenute fiscali.

La controparte non si è costituita in giudizio.

All'udienza odierna, nessuno è presente per le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti lamentano l'esistenza di una manifesta disparità di trattamento (in violazione dell'art. 3 Cost.) tra pensionati esteri "INPS puri" (settore privato) e pensionati esteri "ex gestione INPDAP".

In fatti, alla luce delle previsioni delle convenzioni internazionali stipulate tra Italia e Paesi stranieri emerge che gli ex lavoratori del settore privato residenti all'estero hanno facoltà di decidere se contribuire con le proprie imposte sulla pensione nel Paese estero di

residenza, mentre gli ex lavoratori del settore pubblico residenti all'estero hanno l'obbligo di continuare a contribuire all'erario italiano, senza alcuna possibilità di scelta, cosa che, in talune ipotesi, incide anche sul diritto alla salute per carenza di assistenza sanitaria conseguenziale a tale regime impositivo. La disparità di trattamento è poi aggravata dalla circostanza che in talune più recenti convenzioni internazionali sono state introdotte facoltà in favore dei pensionati del settore pubblico, lasciando immutato il regime per i pensionati residenti in altri Paesi.

In merito alla presente questione, i ricorrenti hanno anche richiesto la rimessione di una questione pregiudiziale di costituzionalità presso il Giudice delle leggi.

Sulla controversia in esame, tuttavia, va rilevato che questa Corte non può pronunciarsi in ragione dell'esistenza di un manifesto difetto di giurisdizione.

A questo riguardo, si richiama la sentenza n. 221/2023, emessa da altro giudice unico di questa Sezione, che ha rilevato che "l'art. 1, comma 2, c.g.c. devolve alla giurisdizione della Corte dei conti i soli giudizi in materia pensionistica. La controversia incardinata dai ricorrenti, invece, presenta i caratteri di una questione tributaria. I ricorrenti infatti censurano la stessa legittimità dell'imposizione fiscale sui medesimi gravante con riguardo non già alla sussistenza, decorrenza o determinazione del trattamento pensionistico in atto, bensì sulla correttezza dell'an dell'imposizione fiscale ai medesimi applicata. Il tema del contendere, quindi,

esula dalla giurisdizione pensionistica propria di questo Giudice avendo ad oggetto l'imposizione fiscale esistente sulle pensioni (sul punto è opportuno ricordare i noti principi, più volte ribaditi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - cfr., inter plures, Cass., sez. un., ord. 12 agosto 2021, n. 22745; Cass., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., sez. un., 9 giugno 2016, n. 11849 - dai quali non vi è motivo di discostarsi)".

Va, pertanto, declinata la giurisdizione in favore di quella del Giudice tributario.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. va disposta la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.